

Statuto della «Associazione per lo studio e la diffusione di UN CORSO IN MIRACOLI[®]»

Articolo 1

Denominazione

Tra i signori comparenti viene costituita una Associazione di Promozione Sociale denominata “Associazione per lo studio e la diffusione di UN CORSO IN MIRACOLI[®]”.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Contrada S. Giuliana 26 – Massignano (AP).

Articolo 3

L'Associazione ed il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto.

Articolo 4

Finalità e scopi della associazione

L'Associazione si ispira al valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione e solidarietà, promuovendo lo sviluppo di tutte le sue articolazioni culturali nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

L'Associazione ha come scopo di promuovere lo sviluppo spirituale attraverso lo studio e la pratica di UN CORSO IN MIRACOLI[®], un insieme di 3 libri che insegnano il disfacimento della colpa attraverso il perdono.

L'Associazione ha come compito specifico di studiare e insegnare il Corso, aiutando gli interessati ad integrarne i principi nella loro vita personale, cosicché possano meglio comprendere se stessi e gli altri; di favorire lo studio, la comprensione e la divulgazione di UN CORSO IN MIRACOLI[®] attraverso programmi educativi, seminari e pubblicazioni, rispettandone il contenuto come risulta dalla versione pubblicata in italiano dal Gruppo Editoriale Armenia secondo la traduzione dall'inglese fatta dai soci fondatori Isabella Popani, Fulvio Merlino e Sergio Pestarino, con la supervisione di Kenneth Wapnick della Foundation for a Course in Miracles[®] (Temecula, California – USA).

L'Associazione si pone come obiettivo di approfondire, divulgare, far comprendere il messaggio originale dell'Autore del testo, senza introdurre interpretazioni personalistiche che modifichino, anche in forma lieve, il messaggio originario.

In questo senso, l'Associazione, si propone di fungere da depositaria della traduzione in lingua italiana originale, tratta dal testo in lingua inglese ricevuto da Helen Schucman e da William Thetford direttamente dall'Autore.

L'Associazione ha inoltre per fine lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. E' espressamente esclusa dagli scopi dell'Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

In tal senso l'Associazione potrà:

- Istituire, svolgere e gestire seminari, conferenze, incontri, riunioni, manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti in genere al fine di diffondere il messaggio di UN CORSO IN MIRACOLI®;
- Organizzare e tenere corsi di formazione, gruppi di lavoro su problemi educativi e culturali in genere, con particolare riferimento al messaggio di UN CORSO IN MIRACOLI®;
- Predisporre centri di documentazione al servizio del cittadino, formare centri di pubblica lettura e di accesso alle informazioni tramite internet e altri sistemi di informazione condivisa;
- Gestione e amministrazione di siti internet italiani e/o di altri mezzi di diffusione audio visiva che diffondono il messaggio di UN CORSO IN MIRACOLI®;
- Provvedere all'acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi ed edizioni fotografiche a beneficio dei soci e del pubblico;
- Tradurre, pubblicare e distribuire libri, opuscoli e qualunque altro materiale divulgativo degli scopi dell'Associazione, sia su supporto cartaceo che su qualunque altro supporto multimediale esistente oggi e in futuro;
- Collaborazione con altri enti e gruppi che propongono finalità analoghe e compatibili con il messaggio di UN CORSO IN MIRACOLI®.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare e partecipare ad iniziative, manifestazioni di qualsiasi ente pubblico, privato, locale, nazionale ed internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti e associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

Potrà inoltre compiere tutte le operazioni ritenute opportune per il raggiungimento dello scopo suddetto, siano esse finanziarie, mobiliari e immobiliari e usufruire delle agevolazioni di legge previste.

Articolo 5

Presidenza ad Honorem

Con il presente statuto si stabilisce che il socio fondatore, sig. Kenneth Wapnick, sia insignito della carica di presidente onorario della Associazione, senza porre alcun termine di scadenza alla sua carica.

Tale riconoscimento va al merito di avere favorito e promosso la fondazione dell'Associazione per lo studio e la diffusione di Un corso in miracoli® in Italia, in accordo con gli scopi della Foundation for a course in miracles, di cui Kenneth Wapnick è il presidente.

La partecipazione del presidente onorario alle riunioni del consiglio direttivo, potrà validamente essere assolta tramite l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, teleconferenza, email e/o altri sistemi, stabiliti appositamente dal consiglio direttivo, al fine di agevolare la partecipazione alla vita dell'Associazione del presidente onorario.

Categorie dei soci

L'Associazione è formata da soci fondatori e da soci ordinari.

Possono associarsi sia persone fisiche che enti, pubblici e privati, purché il loro scopo sociale sia compatibile con quello della presente Associazione.

La distinzione in categorie degli associati non influisce sul diritto di tutti gli associati di partecipare liberamente e attivamente alla vita dell'Associazione, in primis, attraverso la partecipazione in assemblea.

Soci fondatori

Sono quei soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione contribuendo alla creazione del patrimonio iniziale dell'Associazione.

Soci ordinari

Sono tutti gli altri soci iscritti all'Associazione, successivamente alla sua costituzione.

L'Associazione potrà avvalersi comunque della collaborazione, dei consigli e consulenze di persone qualificate che, nella compatibilità con i fini dell'Associazione, vengano ad interagire con essa pur non essendo soci.

Articolo 6

Domanda di ammissione

Per associarsi bisogna presentare domanda al presidente e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal consiglio direttivo.

I nuovi soci sono ammessi all'Associazione senza limiti attinenti alle condizioni economiche e senza alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

Il richiedente non ha comunque alcun diritto precostituito ad essere ammesso all'Associazione.

L'ammissione del richiedente sarà deliberata dal consiglio direttivo, che potrà negare l'ammissione con parere motivato.

Tutti gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alla vita dell'Associazione, nonché a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'Associazione e deliberate dal consiglio direttivo.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee indette, ma i soci minorenni non hanno diritto di voto.

Gli associati sono tenuti alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organismi sociali.

La partecipazione all'Associazione non si collega alla titolarità di azioni né di quote di natura patrimoniale. La quota associativa è incedibile e non si trasmette agli eredi; non è rivalutabile, viene versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso o morte del socio o di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 7

Esclusione dei soci

L'associato che commetta azioni pregiudizievoli agli scopi, all'immagine ed al patrimonio dell'Associazione, deve renderne conto al consiglio direttivo, che può decidere inappellabilmente, previa verifica dei fatti accaduti, la sua esclusione.

Un socio può essere escluso per uno dei seguenti motivi:

- Quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- Quando si rende moroso nel pagamento della quota associativa o di quanto dovuto all'amministrazione dell'Associazione per i servizi resi;
- Quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione o fomenti divisioni, inimicizie, discordie o turbi il regolare svolgimento delle attività associative.

Le espulsioni saranno deliberate a maggioranza assoluta del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo non può deliberare l'esclusione di un socio durante i dieci giorni precedenti la data di un'assemblea.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento alla prima assemblea ordinaria successiva all'espulsione; il ricorso dovrà essere presentato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente del consiglio direttivo in modo che sia da questi ricevuta in tempo utile per inserire il ricorso all'ordine del giorno di detta assemblea.

Articolo 8

I soci fondatori ed ordinari hanno diritto di voto nella assemblea e possono esercitare tale diritto direttamente o per delega scritta rilasciata ad altro associato.

Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di tre associati.

Articolo 9

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dal patrimonio iniziale di cui l'Associazione è dotata dai soci fondatori;
- Dalle quote ordinarie e straordinarie dei soci, come determinate dal consiglio direttivo;
- Dai contributi degli associati, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici programmi;
- Dalle erogazioni liberali provenienti da persone o enti conosciuti e approvati dal consiglio direttivo;
- Dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione;
- Dai proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o di altra natura, anche se non direttamente connesse all'obbiettivo dell'Associazione;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione e di utilità sociale.

Articolo 10

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'assemblea;
2. Il presidente dell'Associazione;
3. Il vice presidente;
4. Il segretario;
5. Il tesoriere;
6. Il consiglio direttivo;

In questo luogo e giorno viene nominato il presidente dell'Associazione nella persona di Popani Isabella Maria, il vice presidente nella persona di Merlino Fulvio Francesco Federico, il segretario e il tesoriere nella persona di Lollo Giovanni, il consiglio direttivo nelle persone dei soci fondatori.

Articolo 11

Presidente

Il presidente viene eletto tra i soci dal consiglio direttivo e rimane in carica quattro anni.

Il presidente non è dipendente dell'Associazione, ma per la sua opera, il consiglio direttivo può attribuirgli un emolumento.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il presidente ha il compito di dare esecuzione alle direttive assembleari ed alle delibere del consiglio direttivo.

Al presidente, in caso di necessità ed urgenza, competono poteri straordinari, al fine di rendere l'attività dell'Associazione più flessibile possibile, con il vincolo che ogni decisione deve comunque essere successivamente ratificata dal consiglio direttivo, nella prima riunione utile, pena la decadenza dell'efficacia della decisione stessa.

Articolo 12

Vice Presidente

Il vice presidente viene eletto tra i soci dal consiglio direttivo e rimane in carica quattro anni.

Il vice presidente non è dipendente dell'Associazione, ma per la sua opera, il consiglio direttivo può attribuirgli un emolumento.

Il vice presidente ha il compito di rappresentare il presidente, in caso di suo impedimento nell'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria.

Articolo 13

Segretario

Il segretario viene eletto tra i soci dal consiglio direttivo e rimane in carica due anni.

Il segretario non è dipendente dell'Associazione, ma per la sua opera, il consiglio direttivo può attribuirgli un emolumento.

Il segretario tiene il registro dei soci e il registro delle assemblee, redige i verbali del consiglio direttivo e ne esegue le deliberazioni, coadiuvato da membri della segreteria, provvede alla disciplina delle strutture dell'Associazione e la gestione dei servizi sociali.

Il segretario cura la pubblicità e la trasparenza delle attività all'interno dell'Associazione.

Il segretario può svolgere specifiche attività o incarichi deliberati dal consiglio direttivo.

Articolo 14

Tesoriere

Il tesoriere viene eletto tra i soci dal consiglio direttivo e rimane in carica quattro anni.

Il tesoriere non è dipendente dell'Associazione, ma per la sua opera, il consiglio direttivo può attribuirgli un emolumento.

Il tesoriere cura l'incasso delle quote annuali versate dai soci, tiene il registro delle entrate e delle uscite.

Nella sua opera può essere coadiuvato da persona di fiducia anche estranea all'Associazione. In tal caso deve essere autorizzato dal consiglio direttivo, il quale potrà stabilire il compenso per il coadiutore.

Il tesoriere redige il bilancio dell'Associazione, con la relativa relazione di bilancio.

Articolo 15

Consiglio Direttivo: funzioni e poteri

Il consiglio direttivo è formato dai soci eletti dall'Assemblea in numero dispari fino ad un massimo di undici membri. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente, oppure dal consigliere più anziano.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni.

La carica di consigliere è rinnovabile anche in modo consecutivo.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro del consiglio direttivo, si procederà a cooptazione di un sostituto scelto dal consiglio direttivo tra i soci: il sostituto decadrà dalla funzione assieme al consiglio che l'ha eletto.

Spetta al consiglio direttivo, in conformità alle decisioni e alle linee programmatiche stabilite dall'assemblea, provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e prendere ogni decisione finalizzata al raggiungimento dell'oggetto sociale dell'associazione, compreso attribuire il potere di disporre della provvista economica, secondo criteri prestabiliti, oltre che al presidente, ad altre persone di fiducia, individuate dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo delibera sull'emolumento eventuale da corrispondere al presidente, al vice presidente, al segretario e al tesoriere ed agli eventuali coadiutori.

Un consigliere non può partecipare alle discussioni e alle votazioni su argomenti sui quali esista un conflitto di interessi con il consigliere stesso. Eventuali decisioni prese con tale pregiudizio potranno essere invalidate.

Articolo 16

Consiglio Direttivo: funzionamento

Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente, almeno una volta l'anno in occasione della discussione del bilancio di esercizio, e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta motivata dal vice presidente, dal segretario o dal tesoriere.

La convocazione può essere fatta per iscritto, con raccomandata, oppure con altro mezzo scritto idoneo (fax con ricevuta, email con ricevuta, etc).

In prima convocazione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio, in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno tre consiglieri.

Si considera validamente costituito il consiglio che, anche in assenza di convocazione scritta, veda la presenza di tutti i componenti del consiglio stesso.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di impedimento, vice presidente, dal tesoriere o, in caso di impedimento, dal consigliere presente più anziano.

Il voto del presidente, solamente in caso di parità, vale doppio.

Le dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio comporta la decadenza del consiglio stesso. In tale caso viene convocata dal presidente, entro dieci giorni, l'assemblea straordinaria dei soci, per l'elezione del nuovo consiglio.

Articolo 17

Assemblea ordinaria

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le riunioni dell'assemblea possono essere ordinarie o straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta l'anno, in occasione della discussione del bilancio di gestione dell'associazione.

I poteri dall'assemblea riguardano tutti gli aspetti del funzionamento dell'Associazione, tra cui i seguenti, senza che questi siano esaustivi:

- discussione e approvazione delle linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- elezione del consiglio direttivo;
- discussione e deliberazione delle modifiche dello statuto;
- discussione e approvazione del bilancio di gestione dell'Associazione;
- delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla eventuale devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 18

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente ogni volta che il consiglio o 1/5 dei soci lo ritenga necessario, con richiesta motivata.

L'assemblea dovrà essere convocata entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, da parte del presidente.

Articolo 19

Convocazione e funzionamento dell'assemblea

La convocazione dei soci per l'assemblea ordinaria o straordinaria, avviene per mezzo dell'affissione dell'avviso scritto sulla bacheca situata presso la sede legale dell'Associazione almeno 30 giorni prima della data stabilita.

Possono essere utilizzati anche altri mezzi di comunicazione, senza, peraltro, che l'avviso ufficiale, di cui al precedente capoverso, perda di efficacia alcuna.

Sia per l'assemblea ordinaria che per la straordinaria, si considera valida l'assemblea, convocata in prima convocazione, che vede presenti almeno la metà più uno dei soci effettivi e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

Sia per l'assemblea ordinaria che per la straordinaria, si considera valida l'assemblea, convocata in seconda convocazione, con la presenza di qualunque numero dei soci effettivi e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

In assemblea ogni socio effettivo ha diritto di voto, se maggiorenne.

In caso di impedimento, è possibile affidare la delega di voto ad un altro socio, fino ad un massimo di tre deleghe per ogni socio presente in assemblea.

La presidenza dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è del presidente dell'Associazione.

In caso di impedimento la presidenza viene affidata al vice presidente o al consigliere più anziano presente.

L'assemblea stessa elegge il segretario, il quale redige l'apposito verbale.

Articolo 20

Bilanci e risultato di gestione

Il tesoriere redige il bilancio consuntivo per ogni anno, entro 31 marzo dell'anno successivo.

Il bilancio, una volta sottoposto all'esame del consiglio direttivo, viene discusso e approvato in assemblea, appositamente convocata, entro il 30 giugno di ogni anno.

L'eventuale attivo di bilancio dovrà essere reinvestito nelle attività dell'Associazione.

Articolo 21

Durata e scioglimento dell'Associazione

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2025. L'Associazione potrà essere sciolta anticipatamente solamente con delibera della assemblea straordinaria appositamente convocata.

Nel caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto, a termini di legge ad altre organizzazioni non a scopo di lucro appositamente individuate.

Articolo 22

Interpretazione dello statuto

Tutte le controversie tra l'Associazione e gli associati o i membri degli organi dell'Associazione che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione del presente statuto o alle deliberazione degli organi sociali, saranno devolute ad un arbitro unico, amichevole, compositore nominato di comune accordo.

In assenza di accordo, la nomina dell'arbitro sarà affidata al presidente del tribunale di Ascoli Piceno, su istanza della parte che si accollerà tutte le spese di arbitrato, qualunque sia l'esito dell'arbitrato stesso.

Articolo 23

Norma finale

La vita dell'Associazione è retta dal presente statuto che si da per noto e accettato da tutti i soci, fin dalla domanda di ammissione.

Per tutte le norme non citate nel presente statuto, valgono le disposizioni vigenti di legge.